

ATTO DI DETERMINA

Determinazione n. 162 del 22 Giugno 2020.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- **Contratti in essere con la Società «AD LOGISTICA S.r.l.» (con Sede legale in Battipaglia (SA), alla Via Spineta, n° 47; C.F./P.Iva: 05369270656) :**
- **Cig 78891192F3** - Servizio di trasporto rifiuto indifferenziato Codice CER 200301 dal sito di Ostaglio allo STIR di Battipaglia;
- **Cig. 7900997CF9** - Servizio di trasporto e smaltimento del rifiuto indifferenziato Codice CER 200301;
- **Cig. 78167813BE** – Servizio di ritiro e smaltimento dei fiori/sfalci insistenti presso l'area cimiteriale del Comune di Salerno
- **Presa d'atto di sopravvenuto provvedimento interdittivo antimafia** prot. Prefettura di Salerno 67508 del 5.6.2020, conosciuto con prot. Salerno Pulita n. E 20.04040 del 16.06.2020 emesso dal Prefetto di Salerno a carico della sopra citata Società «AD LOGISTICA S.r.l.»;
- **Prosecuzione dei rapporti contrattuali in corso;**
- **Sostituzione RUP;**
- **Avvio indagini preliminari di mercato per eventuale scelta del nuovo contraente**

Premesso che:

a- a seguito del rituale espletamento delle relative gare ad evidenza pubblica, in ragione dei diversi importi posti a base di gara, sono stati affidati alla «AD LOGISTICA S.r.l.» (con Sede legale in Battipaglia (SA), alla Via Spineta, n° 47; C.F./P.Iva: 05369270656) i Servizi sopra emarginati;

b- verificato il possesso dei prescritti requisiti (“*generali*” e “*speciali*”) in capo all'aggiudicataria, si è provveduto, per i primi due Servizi sopra indicati, alla sottoscrizione di formali contratti d'appalto mediante scritture private, e per il terzo Servizio (ritiro e smaltimento fiori/sfalci) alla formalizzazione di contratto d'appalto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice Appalti mediante scambio pec dell'ordine d'acquisto e della relativa accettazione;



Considerato che:

a seguito di comunicazione acquisita al protocollo aziendale il 16.06.2020 al numero E 20.04040 è emerso che il Prefetto di Salerno ha emesso, nei confronti della sopra citata ditta «AD LOGISTICA S.r.l.», formale provvedimento interdittivo antimafia prot. n. 67508 del 05.06.2020;

Considerato, altresì, che:

I- l'art. 108, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 (vigente "Codice dei Contratti Pubblici") stabilisce che «Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: **a)** ...; **b)** nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento **DEFINITIVO** che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione»;

II- l'art. 94, co. 2, del D.Lgs. 159/11 (vigente "Codice Antimafia") stabilisce che «Qualora (...) la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto» le Stazioni Appaltanti pubbliche «**SALVO QUANTO PREVISTO AL COMMA 3**, (...) recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite»;

III- l'art. 94, co. 3, del D.Lgs. 159/11 stabilisce che le Stazioni Appaltanti pubbliche «**non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi**»;

Rilevato che:

a) in ossequio a quanto prescritto dalle sopra richiamate disposizioni normative, ed in conformità a quanto evidenziato nella nota del 17 Giugno 2020 prot. U 20.01313 inviata alla Prefettura di Salerno nell'ambito del procedimento ex art. 32 comma 10 del D.L. 90/2014, **non è, allo stato, possibile recedere dai sopra indicati contratti che questa Stazione Appaltante ha sottoscritto con il precitato Operatore Economico, destinatario di formale interdittiva antimafia, SIA** perché – anche e soprattutto in considerazione della notoria scarsità di OO.EE. disponibili – è assai difficoltoso sostituire



in tempi rapidi l'attuale sopra citato contraente, **SIA**, perché l'intervenuto provvedimento di interdittiva antimafia non reca, ad oggi, il carattere della "definitività"

prescritto dal sopra riportato art. 108, co. 2, lettera "b", del D.Lgs. 50/2016 ("definitività" che interverrà solo successivamente all'inutile decorso dei 60 giorni di tempo previsti dalla legge per la tempestiva impugnativa dinanzi al competente Giudice amministrativo - cfr - con riferimento al concetto di "definitività" dei provvedimenti di interdittiva antimafia - la pronuncia del Consiglio n. 1324 - III Sezione dell' 1.4.2016, secondo la quale «nel sistema del d.lgs. 159/2011 (...) pare al Collegio evidente che il legislatore abbia voluto adoperare il concetto di definitività in riferimento ai provvedimenti non impugnati o non più impugnabili, che hanno acquisito, quindi, la stabilità connessa o, comunque, equivalente al giudicato»);

b) Con nota acquisita al protocollo il 15.06.2020, n. E 20.04024 la AD Logistica s.r.l. ha comunicato per il tramite dei propri legali di aver impugnato la predetta interdittiva antimafia davanti al Tar Campania, sez. di Salerno – con ricorso recante numero di RG 630/2020 , e fissazione dell' udienza di sospensiva per il giorno 8 Luglio 2020 ;

Tanto Premesso, Considerato e Ritenuto, lo scrivente, nella qualità

DISPONE / DETERMINA:

1- di prendere atto del provvedimento di interdittiva antimafia emesso dal Prefetto di Salerno nei confronti della Società «**AD LOGISTICA S.r.l.**» (con Sede legale in **Battipaglia (SA), alla Via Spineta, n° 47; C.F./P.Iva: 05369270656**), attuale Fornitore di questa Società per quanto concerne i Servizi indicati in epigrafe e meglio specificati nella sopra riportata parte motiva;

2- che – per le ragioni sopra chiarite – questa Società proseguirà i rapporti negoziali sopra citati, che per compiutezza sistematica, nuovamente si riportano

Cig 78891192F3 - Servizio di trasporto rifiuto indifferenziato Codice CER 200301 dal sito di Ostaglio allo STIR di Battipaglia;

Cig. 7900997CF9 - Servizio di trasporto e smaltimento del rifiuto indifferenziato Codice CER 200301;


Cig. 78167813BE – Servizio di ritiro e smaltimento dei fiori/sfalci insistenti presso l'area cimiteriale del Comune di Salerno ;



3- di dare mandato al RUP/DEC, sig. Pasquale Memoli - all'uopo nominato, con la presente determina in sostituzione del precedente RUP, sig. Giuseppe Beluto, ora in quiescenza - dei contratti sopra indicati, di provvedere: **a)** al monitoraggio degli

esiti della sospensiva del giorno 8 Luglio 2020, anche mediante espressa richiesta alla AD Logistica srl; **b)** in caso di mancato accoglimento della predetta sospensiva, di avviare immediatamente indagini di mercato, anche in funzione della durata dei contratti in essere per il reperimento di eventuali nuovi contraenti in ragione degli importi residui contrattuali, anche tenendo conto degli eventuali ulteriori sviluppi processuali davanti al Consiglio di Stato;

4- che il presente provvedimento venga trasmesso al sopra citato RUP/DEC, sig. Pasquale per gli adempimenti consequenziali, innanzi declinati, e di quelli connessi.



«Salerno Pulita Spa »
L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Ferraro